DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

che dispensa la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra

[notificata con il numero C(2010) 7578]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/680/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], in particolare l'articolo 23 *bis*,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [2], in particolare l'articolo 23 *bis*,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite [3], in particolare l'articolo 18 *bis*,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione [4], in particolare l'articolo 20,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [5], in particolare l'articolo 30 *bis*,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [6], in particolare l'articolo 49,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [7], in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE fissano alcune disposizioni relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Le suddette direttive prevedono anche che, rispettando determinate condizioni, gli Stati membri possano essere interamente o parzialmente dispensati dall'obbligo di applicare tali direttive in relazione a determinate specie o materiali.

(2) Le sementi delle specie di cui alle parti I, II, V, VI e VII dell'allegato della presente decisione non sono di norma riprodotte o commercializzate in alcuni Stati membri. Inoltre, in alcuni Stati membri la coltivazione della vite e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di cui alla parte III dell'allegato hanno rilevanza economica minima e le specie di alberi di cui alla parte IV dell'allegato non rivestono particolare importanza per la silvicoltura.

(3) In seguito alle richieste formulate da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito a partire dal 1969 la

[1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
[2] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
[3] GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.
[4] GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
[5] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.
[6] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
[7] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

Commissione ha adottato le seguenti decisioni 69/270/CEE [1], 69/271/CEE [2], 69/272/CEE [3], 70/47/CEE [4], 70/48/CEE [5], 70/49/CEE [6], 70/93/CEE [7], 70/94/CEE [8], 70/481/CEE [9], 72/270/CEE [10], 72/271/CEE [11], 73/122/CEE [12], 73/123/CEE [13], 73/188/CEE [14], 74/5/CEE [15], 74/358/CEE [16], 74/360/CEE [17], 74/361/CEE [18], 74/362/CEE [19], 74/491/CEE [20], 74/532/CEE [21], 75/287/CEE [22], 75/752/CEE [23], 79/355/CEE [24], 86/153/CEE [25], 89/101/CEE [26], 90/209/CEE [27], 2005/325/CE [28], 2005/871/CE [29], 2005/886/CE [30], 2005/931/CE [31], 2008/462/CE [32], 2009/786/CE [33], 2010/198/UE [34] e 2010/377/UE [35] che dispensano tali Stati membri, interamente o parzialmente, dall'obbligo di applicare le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE alle specie e ai materiali in questione.

(4) Nel quadro di un'inchiesta condotta dalla Commissione nel primo semestre del 2010 tra gli Stati membri interessati, la Commissione ha chiesto agli Stati membri in questione di verificare in che misura ritenessero opportuno continuare ad applicare le decisioni di cui al considerando 3 e se le condizioni applicabili fossero ancora soddisfatte. Sulla base di tale verifica alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione richieste aggiornate, mentre il Belgio, la Grecia e il Lussemburgo hanno chiesto che venissero revocate del tutto le decisioni ad essi relative. Occorre pertanto aggiornare e, ove richiesto, revocare le esenzioni concesse. A fini di trasparenza e semplificazione, è inoltre opportuno che tutte le decisioni di cui al considerando 3 siano abrogate e sostituite da un atto unico.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri di cui alla parte I dell'allegato della presente decisione sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all'indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

2. Gli Stati membri di cui alla parte II dell'allegato della presente decisione sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all'indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

Per quanto riguarda la Lettonia, l'esenzione dall'obbligo relativamente a *Zea mays* si applica anche ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

3. Gli Stati membri di cui alla parte III dell'allegato della presente decisione sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE, ad eccezione degli articoli 12 e 12 *bis*, al genere elencato nella prima colonna della tabella.

4. Gli Stati membri di cui alla parte IV dell'allegato della presente decisione sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, ad eccezione dell'articolo 17, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all'indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

5. Gli Stati membri di cui alla parte V dell'allegato della presente decisione sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE, ad eccezione dell'articolo 20, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all'indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

6. Gli Stati membri di cui alla parte VI dell'allegato della presente decisione sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/55/CE, ad eccezione dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all'indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

7. Gli Stati membri di cui alla parte VII dell'allegato della presente decisione sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell'articolo 17, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all'indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.

[1] GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8.
[2] GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9.
[3] GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10.
[4] GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26.
[5] GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27.
[6] GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28.
[7] GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16.
[8] GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17.
[9] GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29.
[10] GU L 166 del 24.7.1972, pag. 26.
[11] GU L 166 del 24.7.1972, pag. 27.
[12] GU L 145 del 2.6.1973, pag. 41.
[13] GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43.
[14] GU L 194 del 16.7.1973, pag. 16.
[15] GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13.
[16] GU L 196 del 19.7.1974, pag. 15.
[17] GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18.
[18] GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19.
[19] GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20.
[20] GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18.
[21] GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14.
[22] GU L 122 del 14.5.1975, pag. 15.
[23] GU L 319 del 10.12.1975, pag. 12.
[24] GU L 84 del 4.4.1979, pag. 23.
[25] GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26.
[26] GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37.
[27] GU L 108 del 28.4.1990, pag. 104.
[28] GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1.
[29] GU L 320 dell'8.12.2005, pag. 50.
[30] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39.
[31] GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67.
[32] GU L 160 del 19.6.2008, pag. 33.
[33] GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5.
[34] GU L 87 del 7.4.2010, pag. 34.
[35] GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 73.

Per quanto riguarda Malta, l'esenzione dall'obbligo relativamente al girasole si applica anche ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

Articolo 2

Le decisioni 69/270/CEE, 69/271/CEE, 69/272/CEE, 70/47/CEE, 70/48/CEE, 70/49/CEE, 70/93/CEE, 70/94/CEE, 70/481/CEE, 72/270/CEE, 72/271/CEE, 73/122/CEE, 73/123/CEE, 73/188/CEE, 74/5/CEE, 74/358/CEE, 74/360/CEE, 74/361/CEE, 74/362/CEE, 74/491/CEE, 74/532/CEE, 75/287/CEE, 75/752/CEE, 79/355/CEE, 86/153/CEE, 89/101/CEE, 90/209/CEE, 2005/325/CE, 2005/871/CE, 2005/886/CE, 2005/931/CE, 2008/462/CE, 2009/786/CE, 2010/198/UE e 2010/377/UE sono abrogate.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Parte I — Direttiva 66/401/CEE

	BG	CZ	DK	DE	IE	ES	LV	LT	MT	PL	SK	UK
Agrostis canina							X					
Alopecurus pratensis					X				X			X
Arrhenatherum elatius					X				X			
Bromus catharticus				X		X	X	X	X			
Bromus sitchensis				X		X	X	X	X	X		
Cynodon dactylon		X		X			X	X		X		X
Dactylis glomerata									X			
Festuca arundinacea									X			
x Festulolium									X			
Lolium x boucheanum									X			
Phalaris aquatica			X	X			X	X	X	X		X
Phleum nodosum									X			
Phleum pratense									X			
Poa annua				X					X	X		
Poa nemoralis							X		X			
Poa palustris									X			X
Poa trivialis									X			
Trisetum flavescens					X		X		X	X		X
Galega orientalis	X										X	X
Hedysarum coronarium		X		X	X		X	X		X		X
Lotus corniculatus					X				X			
Lupinus albus					X				X			
Lupinus angustifolius					X				X			
Lupinus luteus					X				X			
Medicago lupulina					X		X		X			
Medicago x varia									X			
Onobrychis viciifolia					X				X			
Trifolium alexandrinum					X		X			X		X

	BG	CZ	DK	DE	IE	ES	LV	LT	MT	PL	SK	UK
Trifolium hybridum									X			
Trifolium incarnatum					X		X		X			X
Trifolium repens									X			
Trifolium resupinatum					X		X		X			X
Trigonella foenum-graecum				X	X		X	X	X	X		X
Vicia pannonica					X		X		X	X		
Vicia villosa					X				X			
Brassica napus									X			
Brassica oleracea												
Phacelia tanacetifolia						X			X			X
Raphanus sativus									X			

Parte II — Direttiva 66/402/CEE

	CZ	DK	DE	EE	IE	FR	LV	LT	MT	NL	PL	UK
Avena strigosa				X			X					X
Oryza sativa	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Phalaris canariensis			X	X	X	X	X					X
Sorghum bicolor		X		X	X		X				X	X
Sorghum sudanense		X		X	X		X	X			X	X
Sorghum bicolor x Sorghum sudanense		X		X	X		X				X	X
Triticum spelta					X		X					
Zea mays							X					

Parte III — Direttiva 68/193/CEE

	DK	EE	IE	LV	LT	NL	PL	FI	SE	UK
Vitis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Parte IV — Direttiva 1999/105/CE

	DK	EE	LT	MT	SI
Abies alba		X	X	X	
Abies cephalonica	X	X	X	X	

	DK	EE	LT	MT	SI
Abies grandis		X	X	X	
Abies pinsapo	X	X	X	X	X
Acer platanoides				X	
Acer pseudoplatanus		X	X	X	
Alnus glutinosa				X	
Alnus incana				X	
Betula pendula				X	
Betula pubescens				X	
Carpinus betulus		X		X	
Castanea sativa	X	X	X		
Cedrus atlantica	X	X	X	X	X
Cedrus libani	X	X	X	X	X
Fagus sylvatica		X		X	
Fraxinus angustifolia	X	X	X		
Fraxinus excelsior				X	
Larix decidua				X	
Larix x eurolepis				X	
Larix kaempferi				X	
Larix sibirica	X		X	X	X
Picea abies				X	
Picea sitchensis		X	X	X	X
Pinus brutia	X	X	X		X
Pinus canariensis	X	X	X		X
Pinus cembra	X	X	X	X	
Pinus contorta			X	X	X
Pinus halepensis	X	X	X		
Pinus leucodermis	X	X	X	X	X
Pinus nigra		X	X		
Pinus pinaster	X	X	X		
Pinus pinea	X	X	X		
Pinus radiata	X	X	X		X
Prunus avium		X			

	DK	EE	LT	MT	SI
Pseudotsuga menziesii			X		
Quercus cerris	X	X	X		
Quercus ilex	X	X	X		
Quercus petraea		X		X	
Quercus pubescens	X	X	X	X	
Quercus rubra				X	
Quercus suber	X	X	X		
Robinia pseudoacacia		X			
Tilia cordata				X	
Tilia platyphyllos		X		X	

Parte V — Direttiva 2002/54/CE

	CY	MT
Beta vulgaris	X	X

Parte VI — Direttiva 2002/55/CE

	IE	UK
Allium cepa (*Aggregatum group*)		X
Allium fistulosum		X
Allium sativum		X
Allium schoenoprasum		X
Anthriscus cerefolium	X	X
Asparagus officinalis	X	
Beta vulgaris	X	
Capsicum annuum		X
Cichorium intybus		X
Citrullus lanatus	X	X
Cucurbita maxima	X	
Cynara cardunculus	X	X
Foeniculum vulgare		X
Rheum rhabarbarum		X
Scorzonera hispanica	X	X

	IE	UK
Solanum melongena		X
Valerianella locusta	X	X

Parte VII — Direttiva 2002/57/CE

	CZ	DK	DE	EE	IE	FR	CY	LV	LT	MT	NL	PL	UK
Arachis hypogaea	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Brassica rapa										X			
Brassica juncea					X			X		X			
Brassica napus										X			
Brassica nigra				X	X			X		X		X	
Cannabis sativa					X		X			X			
Carthamus tinctorius		X	X	X	X			X		X		X	X
Carum carvii			X		X	X				X			X
Gossypium spp.	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
Helianthus annuus		X		X	X			X		X			
Linum usitatissimum										X			
Papaver somniferum					X		X			X			X
Sinapis alba					X					X			
Glycine max		X			X			X		X	X		

Legenda

Abbreviazioni:

BG: Repubblica di Bulgaria
CZ: Repubblica ceca
DK: Regno di Danimarca
DE: Repubblica federale di Germania
EE: Repubblica di Estonia
IE: Irlanda
ES: Regno di Spagna
FR: Repubblica francese
CY: Repubblica di Cipro
LV: Repubblica di Lettonia
LT: Repubblica di Lituania
MT: Repubblica di Malta
NL: Regno dei Paesi Bassi
PL: Repubblica di Polonia
SI: Repubblica di Slovenia
SK: Repubblica slovacca
FI: Repubblica di Finlandia
SE: Regno di Svezia
UK: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

L'indicazione «X» figura per ogni Stato membro dispensato a norma dell'articolo 1.